

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1982

concernente certe misure di protezione contro la peste suina classica

(82/827/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativo a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/61/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che un'epizoozia di peste suina classica si è dichiarata in una parte delimitata del territorio dei Paesi Bassi; che tale epizoozia è di natura a rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri a causa del notevole volume degli scambi di animali;

considerando che occorre pertanto che gli altri Stati membri adottino i provvedimenti atti a garantire la loro salvaguardia per tutto il tempo necessario e fino alla scomparsa dell'epizoozia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'introduzione sul loro territorio di suini vivi provenienti dalla seguente parte di territorio della provincia del nord del Brabant dei Paesi Bassi limitato come segue:

- Comune di Bergeyk: strada nazionale 69 dalla frontiera con il Belgio fino a Maay; da Maay a partire dalla strada nazionale 69 fino alla giunzione con Burgemeester Aartslaan e in seguito con Burgemeester Magneestraat, con Hof fino Eerselse dijk; da Eerselse dijk alla sua giunzione con Stokkelen. Comune di Eersel: da Stokkelen a Hazenstraat; da Hazenstraat fino alla strada provinciale S18; dalla strada provinciale S18 alla strada provinciale S17; la strada provinciale S17;
- Comune di Hoogeloon: strada provinciale S17;
- Comune di Bladel Netesl: strada provinciale S17 fino a Sniederslaan; da Sniederslaan fino a Markt;

da Markt, viale dell'Europa, continuando nel Neterselseweg continuando nel Muiler e nel Blikker fino a Ley;

- Comune di Hooge e Lage Mierde: da Ley continuando nel Neterselse dijk fino a Kemperbaan; Kemperbaan;
- Comune di Hilvarenbeek: da Kemperbaan continuando nel Lage Mierdse weg e nel Geldersstraat; Vrijthof; da Paardenstraat fino a Doelerstraat; Doelerstraat; da Doelerstraat continuando nel Tilburgse weg fino a Goirlese dijk; da Goirlese dijk continuando fino a Beekse dijk;
- Comune di Goirle: da Beekse dijk fino a Kerkstraat; da Kerkstraat continuando nel Bergstraat e poi dalla strada di Poppelse fino alla frontiera belga. Frontiera belga;
- Comune di Hilvarenbeek: frontiera belga;
- Comune di Hooge e Lage Mierde: frontiera belga;
- Comune di Reusel: frontiera belga;
- Comune di Bergeyk: frontiera belga;
- Comune di Luyksgestel: frontiera belga.

Articolo 2

Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna i suini spediti dai Paesi Bassi deve essere completato dalla seguente menzione «Animali conformi alla decisione della Commissione del 24 novembre 1982».

Articolo 3

La Commissione segue l'evoluzione della situazione, sulla cui base la presente decisione potrà eventualmente essere modificata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU n. L 29 del 6. 2. 1982, pag. 13.